

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: APPROFONDIMENTI UTILI

Regime fiscale da riservare alle misure di solidarietà alimentare attivate per il tramite del meccanismo dei buoni spesa.

Indicazioni fornite da Fédération des Coopératives valdôtaines in data 7 aprile 2020

In relazione al trattamento fiscale da riservare al meccanismo di aiuto alle famiglie per l'emergenza COVID-19, rappresentato dall'erogazione dei cosiddetti "buoni spesa" o voucher, si ritiene di poter inquadrare la fattispecie come segue.

Da una ricerca svolta, risulta che la maggior parte dei Comuni, anche di grandi dimensioni, abbia scelto, anziché l'acquisto di buoni spesa da società specializzate che gestiscono i cosiddetti ticket restaurant, di emettere ed erogare direttamente i buoni spesa, alle persone fisiche fruitrici del servizio, buoni spendibili negli esercizi commerciali convenzionati.

Tale scelta implica che il buono dovrà riportare:

1. il suo valore
2. l'utilizzo esclusivo per generi alimentari
3. la durata

Dal punto di vista fiscale.

L'esercizio commerciale convenzionato emetterà lo scontrino fiscale (oggi memorizzazione del corrispettivo da trasmettere in via telematica) al momento in cui il cliente " spenderà " il proprio buono, e l'operazione diventa quindi imponibile ai fini IVA.

L'esercizio commerciale provvederà ad inviare una nota di addebito ai Comuni con la periodicità concordata nelle convenzioni da stipularsi in cui verrà anche definita in dettaglio l'ulteriore documentazione. Tale nota di addebito sarà " Fuori campo IVA " in quanto semplice cessione di denaro da parte del Comune.

Tale trattamento fiscale è applicabile sia che si consideri il buono emesso dal Comune come "buono corrispettivo " multiuso ai sensi dell'art. 6 quater DPR 633/72, sia che si consideri il buono come una dichiarazione di accollo, quindi un esclusivo impegno finanziario, da parte del Comune e quindi la cessione fatta dall'esercizio commerciale al detentore del buono risulta rilevare come corrispettivo non riscosso e la nota di addebito fatta al Comune sia anche in questo caso "Fuori campo iva".

Possibilità di deroga rispetto a quanto previsto all'art. 3 della legge 136/10 in tema di tracciabilità, che impone l'acquisizione del CIG, e a quanto previsto al comma 450 della legge 296/2006, che impone acquisti in modalità elettronica per incarichi superiori a 5.000 euro – precisazione dell'ANCI.

Indicazioni fornite dall'ANCI in data 6 aprile 2020

In merito all'oggetto del quesito e al fine di far chiarezza in merito alle modalità con cui ogni ente locale può impegnare le risorse di cui all'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 in materia di solidarietà alimentare, va detto che i Comuni possono acquistare buoni pasto da spendere in esercizi commerciali convenzionati, ovvero anche produrre autonomamente titoli legittimanti a tali acquisti, ovvero acquistarli e distribuirli attraverso enti del Terzo Settore o, infine, acquistare direttamente generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Nel caso in cui il Comune decida di acquistare direttamente buoni pasto o di acquistare direttamente generi alimentari o prodotti di prima necessità, potrà derogare – in base all'articolo 4 comma 2 dell'Ordinanza su richiamata – alle procedure di cui al Codice dei Contratti, ma sarà tenuto comunque all'acquisizione del CIG in base alle norme in materia di trasparenza degli acquisti, anche quelli diretti.

Si ritiene invece assorbito dalla deroga al Codice dei Contratti, l'obbligo di utilizzo di piattaforme telematiche di cui al comma 450 della legge 296/2006. Tale obbligo è infatti richiamato dall'articolo 37 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, cui l'articolo 4 comma 2 della pluririchiamata Ordinanza di Protezione Civile consente di derogare.